



IL SINDACO

Segreteria del Sindaco – Comune di Mantova
Via Roma, 39 - 46100 Mantova
+39 0376 338477 – 480 – 481 – 503 – 568
segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
www.comune.mantova.it

Mantova, 29 aprile 2026

PS 50/134/2026

ORDINANZA PER LA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE DEL LAGO SUPERIORE

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e in particolare l’art. 54, 4° comma;

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE” recante le disposizioni sulle acque di balneazione e in particolare l’art. 5;

VISTO il D.M. 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

DATO ATTO che con Ordinanza sindacale 50/73/2023 del 01/04/2023 è stato revocato il divieto di balneazione del Lago Superiore nelle aree del lago compresa tra il chiosco *Zanzara* e il chiosco *ex Rifugio*, ora *Che c’è c’è*, in prossimità del Parco Belfiore e la Società Canottieri Mincio e nel tratto del lago prossimo alla Società Canottieri Mincio e che tali acque sono oggi inserite nella sezione Acque di Balneazione del Portale Acque del Ministero della Salute;

ATTESO che nel lago Superiore trovano luogo molteplici funzioni e diversi interessi pubblici e privati e in particolare la tutela delle aree naturali protette di competenza del Parco Regionale del Mincio, la navigazione, la pesca, la balneazione, gli sport acquatici quali canoa, canottaggio, SUP, ecc.;

RICHIAMATA l’Ordinanza sindacale per la sicurezza della balneazione del lago Superiore, PS 50/137/2025 del 19/05/2026, che ha disciplinato, ai fini della sicurezza e incolumità dei bagnanti, la balneazione nel Lago Superiore nel territorio di competenza del Comune di Mantova nella stagione balneare 2025;

RICHIAMATA, altresì, l’Ordinanza sindacale PS 50/258/2025 del 29/09/2025 che ha modificato il termine di validità dell’ordinanza PS 50/137/2025 del 19 maggio 2025, relativa alla stagione



MANTOVA

CITTÀ D'ARTE
E DI CULTURA

balneare 2025, sostituendo la data del 31 ottobre 2025 con quella del 30 settembre 2025, conformemente al termine “canonico” della stagione balneare;

RICHIAMATO l’art. 104, comma 1, della Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di trasporti” che vieta la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate;

DATO ATTO che la competenza relativa alla regolamentazione della navigazione nel Lago Superiore è della Provincia di Mantova - Area Pianificazione territoriale e della navigazione - Servizi e Opere del Sistema Portuale Mantovano, Navigazione, al quale si rinvia per l’adozione dei provvedimenti di competenza;

EVIDENZIATO che è delimitato uno spazio acqueo riservato alla balneazione per garantire la massima sicurezza dei bagnanti rendendo evidente e visibile, con boe di colore giallo e adeguata segnaletica, la delimitazione dello spazio da interdire alla navigazione, segnalando altresì il corridoio di navigazione adiacente allo spazio acqueo riservato alla balneazione con una boa di colore rosso e una boa di colore verde;

RITENUTO necessario, al fine di garantire la sicurezza e incolumità dei bagnanti, regolamentare lo spazio acqueo strettamente riservato alla balneazione in sponda destra del lago Superiore, delimitato da boe di colore giallo e antistante l’area spondale con ghiaia degradante posta nel tratto tra il chiosco denominato *Zanzara* e il pontile esistente, anche per la stagione balneare 2026;

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, con PS 50/132/2026;

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza e incolumità dei bagnanti, la balneazione, nel Lago Superiore nel territorio di competenza del Comune di Mantova nella stagione balneare 2026.
2. La stagione balneare, come da disposizioni regionali, decorre dal 1° maggio al 30 settembre.

ART. 2

AREE BALNEABILI

1. Durante la stagione balneare è consentita la balneazione e ogni attività sportiva che comporti l’immersione in acqua nella porzione del lago Superiore adiacente al tratto di sponda destra dal

chiosco *Zanzara* al chiosco *Che c'è c'è* e nella porzione del lago Superiore adiacente al tratto di sponda sinistra antistante la Società Canottieri Mincio dal Ponte dei Mulini al canale Cavo Parcarello.

2. Lo spazio acqueo espressamente riservato alla balneazione, che nella stagione balneare 2026 consente ai bagnanti l'accesso al lago in sicurezza, è costituito da una piccola area con ghiaia degradante verso il lago ubicata nella porzione antistante la sponda destra tra il chiosco *Zanzara* e il pontile esistente e opportunamente delimitata in acqua con boe segnaletiche di colore giallo.
3. **Nello spazio acqueo espressamente riservato alla balneazione** di cui al punto precedente:
 - non è previsto il servizio di salvataggio;
 - non è assicurato il limite del metro di profondità;
 - è consentito l'accesso in condizioni meteorologiche favorevoli ovvero con assenza di vento o con brezza di vento;
 - è vietata la balneazione dal tramonto al sorgere del sole;
 - è vietato l'ingresso, l'ormeggio, l'ancoraggio o l'alaggio di qualsiasi imbarcazione o natante da diporto a motore, a remi o a pedali, compresi SUP e canoe;
 - è vietata la pesca di qualsiasi genere, da terra, da natante o subacquea. È vietato altresì caricare l'arma subacquea in presenza di bagnanti e attraversare le zone frequentate con un'arma subacquea carica;
 - non è consentito l'accesso agli animali d'affezione/cani al fine di assicurare condizioni ottimali di fruizione e sicurezza;
 - è vietato tuffarsi da imbarcazioni e/o manufatti e mettere in atto comportamenti pericolosi.
4. Non essendo operante il servizio di salvamento nella zona riservata alla balneazione, è apposta adeguata segnaletica in luogo ben visibile e redatta con la seguente dicitura: "ATTENZIONE: MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
5. Nelle immediate adiacenze dello spazio acqueo espressamente riservato alla balneazione è posizionato un salvagente anulare munito di sagola, pronto per l'impiego in caso di necessità che non deve essere, in alcun caso, destinato ad altri usi.
6. In caso di emergenza chiamare il Numero unico europeo per le emergenze (NUE) **112** o il numero telefonico di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco **115**.

ART. 3

DIVIETI DI BALNEAZIONE

1. La balneazione È PERMANENTEMENTE VIETATA nelle aree del lago Superiore esterne alle porzioni individuate come balneabili (precedente art. 2.1).

2. Nelle aree del lago Superiore individuate come balneabili, la balneazione È **COMUNQUE VIETATA**:
 - negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle imbarcazioni e nelle aree di manovra delle stesse;
 - nelle zone interessate da manufatti idraulici e in quelle in cui sfociano canali o collettori di qualunque genere;
 - dal tramonto al sorgere del sole e in condizioni metereologiche avverse;
 - nelle zone dichiarate momentaneamente non balneabili dalle competenti autorità sanitarie.
3. Nelle aree del lago Superiore individuate come balneabili sono inoltre vietati comportamenti pericolosi come tuffarsi da manufatti, pontili, imbarcazioni, ecc., salvo che nelle manifestazioni sportive autorizzate.
4. Durante le manifestazioni sportive autorizzate (es. gare di nuoto in acque libere, gare di SUP, gare di canoa, ecc.) la possibilità di balneazione è regolata nelle autorizzazioni in funzione della necessità di garantire la reciproca sicurezza di atleti e bagnanti.

ART. 4

DISCIPLINA DI IMBARCAZIONI O NATANTI DA DIPORTO A MOTORE, A REMI O A PEDALI, COMPRESI SUP E CANOE

La navigazione da diporto è disciplinata dalle norme vigenti in materia, comprensive dalla regolamentazione a tutela del Sito Natura 2000, nonché dalle ordinanze di cauta navigazione disposte dall'autorità competente. La conduzione di imbarcazioni e natanti da diporto dovrà comunque essere tale da evitare disturbo e incidenti ai bagnanti, nonché collisioni con altri scafi.

ART. 5

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile e valida fino al termine della stagione balneare ovvero fino 30 settembre 2026.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito del Comune di Mantova (www.comune.mantova.it) e verrà affisso all'Albo Pretorio on line.

La presente ordinanza deve essere trasmessa a:

- ATS Val Padana Mantova - Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria
- Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare
- Prefettura di Mantova
- Provincia di Mantova
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova
- Polizia Locale di Mantova;

- Carabinieri – Comando Provinciale di Mantova
- Questura di Mantova
- Guardia di Finanza – Comando Provinciale e Sez. operativa Lago di Garda 3^a Squadra Mantova
- Parco del Mincio
- ARPA Lombardia Dipartimento di Mantova

La presente Ordinanza non si applica al personale della Pubblica Amministrazione in servizio di istituto e in vigilanza e ai mezzi di soccorso e ordine pubblico.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della verifica del rispetto della presente Ordinanza.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Mantova, arch. Giovanna Michielin.

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza è punito, ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro secondo i principi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Mantova, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR di Brescia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
Mattia Palazzi